

Nel caso in cui il direttore dei lavori ravvisi nella condotta dell'impresa un inadempimento contrattuale e l'amministrazione decida di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, competente alla relativa controversia non è il giudice amministrativo ma quello civile

Ai Tar e al Consiglio di Stato spettano solo le controversie relative alla cauzione provvisoria, quindi fino all'aggiudicazione definitiva mentre nella fase esecutiva sarà competente il giudice ordinario

Il Tar Campania, Sezione I di Salerno, con la sentenza numero 562 decisa il 13 gennaio 2005, dichiara improponibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito, un ricorso avverso l'escussione di una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi e oneri relativi al contratto di appalto.

Osserva infatti l'adito giudice amministrativo che:

<La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi delle citate disposizioni, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di appalti di OO.PP. e di pubbliche forniture e servizi allorchè si riferiscano alle procedure di affidamento dei relativi contratti, mentre le controversie relative alla fase successiva alla aggiudicazione, e cioè alla esecuzione dei contratti o di svolgimento del rapporto, esulano dal suddetto ambito di giurisdizione e sono devolute alla cognizione del giudice ordinario>

Dello stesso parere, Tar Lazio, sezione interna prima ter di Roma, con la sentenza numero 2736 decisa il 10 febbraio 2005:

< Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione committente ha disposto la risoluzione del contratto già stipulato per l'appalto del servizio indicato in epigrafe, in ragione di presunti inadempimenti riferibili alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti;

Ritenuto in diritto che le controversie riguardanti la risoluzione dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per inadempimenti inerenti la fase di esecuzione del rapporto contrattuale involgono questioni di diritto soggettivo che, esulando dai limiti propri della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie riguardanti il procedimento di aggiudicazione, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in proposito Cass. Sez. Un. 28.7.2004 n. 14177; Cons. Stato V, 15.4.2004 n. 2145);

Ritenuto pertanto che il ricorso in epigrafe va considerato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la fattispecie al potere di cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria>

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. dec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2734/2003 Reg. Gen., proposto da ***** Gianluca, quale legale rappresentante della FAG Costruzioni edili e stradali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Brogna ed Antonio Fronzoli,

ed elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avv. Salvatore Tagliatela al Corso Garibaldi n. 23;

contro

il comune di Candida, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta ed elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avv. Barbato Iannuzzi alla via Leopoldo Cassese n. 19;

per l'annullamento

della delibera della giunta comunale di Candida n. 36 del 7/6/2003 avente ad oggetto "lavori di ristrutturazione piazza G. Del Giudice: approvazione contabilità finale, risoluzione contrattuale ed incameramento cauzione";

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del 13/1/05 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 26/9/03 e depositato il 7/10 successivo, ***** Gianluca, quale legale rappresentante della FAG Costruzioni edili e stradali, ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe.

Ha premesso di aver sottoscritto con il comune di Candida il contratto di appalto n. 3/2002 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della piazza G. Del Giudice e di aver ultimato i lavori in data 17/10/02.

Ha aggiunto che, a seguito di alcune contestazioni da parte del Direttore dei Lavori circa la difformità dei lavori eseguiti rispetto alle prescrizioni di progetto, con il provvedimento impugnato la giunta comunale di Candida ravvisava nella condotta dell'impresa un inadempimento contrattuale e decideva di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

Ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 25 della L. n. 109/94 e degli artt. 119, 121, 197 e 200 del DPR. n. 554/99 e dell'art. 3 della L. n. 241/90 in quanto non sussisterebbero le condizioni per far luogo alla risoluzione; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione e del presupposto e di istruttoria e per manifesta ingiustizia in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da adeguate giustificazioni e non sarebbe stato preceduto da esaurienti accertamenti né dal contraddittorio con la ditta appaltatrice.

Costituitosi in giudizio, il comune intimato si è opposto all'accoglimento del gravame siccome improponibile ed infondato.

DIRITTO

Il ricorso è improponibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Invero la presente controversia concerne la questione se sia legittimo il provvedimento di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con relativo incameramento della cauzione definitiva, a seguito di presunte inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice.

L'art. 6 della L. n. 205/2000 dispone testualmente che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale".

Peraltro tale disposizione è confermata dall'art. 7 della citata L. n. 205/2000 che ha sostituito l'art. 33 del D. Lgs. n. 80/98.

La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi delle citate disposizioni, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di appalti di OO.PP. e di pubbliche forniture e servizi allorchè si riferiscano alle procedure di affidamento dei relativi contratti, mentre le controversie relative alla fase successiva alla aggiudicazione, e cioè alla esecuzione dei contratti o di svolgimento del rapporto, esulano dal suddetto ambito di giurisdizione e sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (Cassaz. SS.UU. n. 95 del 7/3/01; Cons. Stato - sez. V - n. 3127 dell'11/6/01 e n. 5608 del 24/10/01; TAR Sicilia - Palermo - n. 520 del 5/4/01; TAR Napoli - sez. I - n. 1078 del 12/3/01); in altri termini rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento (o la revoca) di un contratto per la gestione di un pubblico servizio in quanto il relativo provvedimento si inserisce nella fase esecutiva del rapporto e non nella procedura di affidamento del servizio (TAR Marche, ordinanza n. 199 del 19/4/01, in TAR n. 5-6/01, pg. 2060; TAR Lombardia - Brescia - n. 142 del 26/3/01).

Orbene, poiché la presenta controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, e comunque alla fase successiva all'affidamento, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione di Salerno- dichiara improponibile il ricorso proposto da ***** Gianluca.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13/1/05;

dott. ALESSANDRO FEDULLO - Presidente

dott. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere est.